



Sentenza n. 43/2024

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Giudice relatore

Guido Tarantelli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **23275** - Conto giudiziale n. **34027**- reso dall'agente contabile sig. Dima Angelo, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Cozzupoli, con domicilio digitale eletto nella procura allegata alla memoria costitutiva per la riscossione *diritti di anagrafe* presso il comune di Reggio Calabria per l'esercizio finanziario 2016;

- Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
- Visti gli atti del giudizio;
- All'udienza del 08.11.2023, udito per il convenuto l'Avv. Francesco Domenico Cozzupoli, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fernando Gallone, che hanno concluso come da verbale in atti;

FATTO e DIRITTO

1. Con **relazione n. 135/2022**, avente ad oggetto il Conto

giudiziale in epigrafe, il Magistrato istruttore ha rappresentato l'incompletezza documentale necessaria al compiuto esame del conto depositato, in quanto lo stesso risultava privo dei seguenti documenti:

- Regolamento di contabilità;
- Regolamento dell'ente;
- Regolamento disciplinante il servizio di riscossione interna;
- Atto di nomina dell'agente contabile;
- Delibera di approvazione del conto;
- Visto per regolarità del responsabile del servizio finanziario;
- Parifica del conto;
- Ricevute di riscossione;
- Registro di cassa;
- Dichiarazione contenente la giacenza delle carte di identità al 1° gennaio 2016 presso l'ufficio dell'agente contabile, il numero di rilasci, il numero di annullamenti, la giacenza finale al 31.12.2016, validata dal Segretario generale;
- Attestazione del Segretario Generale circa l'esistenza di rilievi denunce o contestazioni a carico del contabile.

Stante il mancato deposito della detta documentazione (richiesta al Responsabile del Servizio Finanziario, al Sindaco e all'agente contabile), la relazione evidenziava altresì che il conto giudiziale, nella colonna *Riscossioni*, menzionava il deposito dei bollettini di versamento in tesoreria delle somme riscosse.

La relazione evidenziava di aver richiesto la Convenzione disciplinante le condizioni di gestione del conto corrente postale e l'invio degli estratti conto mensili e un prospetto comparativo tra i singoli versamenti risultanti dall'estratto conto ed i rilasci (C.I.E. e cert. Anagr.) risultanti dal registro di cassa.

La richiesta rimaneva inevasa (nonostante i solleciti del 29.5.2022 e del 22.9.2022) e la relazione concludeva dichiarando il conto incompleto, in quanto risultava solo un **primo prospetto di conto** con alcune copie di versamenti in conto corrente postale per euro 80.996,30, mentre il totale del conto è di euro **87.703,30**.

Risulta altresì allegato un **secondo prospetto di conto** con bollettini di versamento di euro **86.787,80** (mentre il totale è sempre di euro 87.303,30).

2. In data 25.11.2022 si è costituito l'agente col ministero dell'Avv. Francesco Domenico Cozzupoli il quale nella **memoria di costituzione** ha eccepito in via preliminare l'estinzione del procedimento in quanto riferito all'anno 2016, essendo decorsi i 5 anni richiesti dall'art. 150 c.g.c. e, nel merito l'assenza di responsabilità in capo all'agente in quanto non competente sui visti di regolarità e parifica del conto.

La difesa ha allegato altresì la **ricevuta di versamento di euro 328,00** tramite bonifico del 19.07.2022 inviato all'Ente con nota del 20.07.2022 pari alla differenza tra l'importo di 87.703,30 (totale sul prospetto di conto) e l'importo di euro

88.031 che, a dire della stessa, è il reale importo totale del conto, come comprovato dai bollettini postali attestanti il versamento in tesoreria (all. 4 in atti);

3. All'udienza del 13.12.2022, l'Avv. Cozzupoli ha sostanzialmente ripetuto quanto argomentato in comparsa riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate ed il Pubblico Ministero si è rimesso alle valutazioni del Collegio.

4. All'esito, con ordinanza istruttoria n.19/2023 del 13.12.2022, il Collegio – reputata la assoluta necessità di acquisire la documentazione mancante ai fini del compiuto esame del conto – ha disposto l'ispezione e l'accertamento diretto a mezzo Guardia di Finanza per l'acquisizione della stessa e, ad operazioni compiute, ha disposto rimettersi gli atti al magistrato istruttore per l'esame della documentazione raccolta e la predisposizione di giusta relazione integrativa da comunicare alle parti fissando, per la prosecuzione del giudizio, l'udienza del 08/11/2023.

5. Con relazione integrativa del 03.10.2023, il Magistrato istruttore, esaminata la documentazione in atti a seguito dell'esecuzione della prefata ordinanza, ha evidenziato la persistenza di irregolarità nella gestione con **ammacco di euro 5.509,00=**

In particolare, pur dando atto del *versamento di euro 328,00* da parte dell'agente e della omogeneità tra i due *prospetti* quanto alla *risultanza finale di euro 88.031,00=* la relazione integrativa

ha evidenziato che nessuno dei due totali corrisponde alle registrazioni risultanti dal giornale di cassa informatizzato, acquisito dalla Guardia di finanza per gli sportelli n. 97 (C.I. euro 38.024,04 + diritti segreteria euro 1.497,34 = 39.521,38) e n. 98 (C.I. euro 40.557,60 + diritti segreteria euro 1.582,36 = 42.139,96) per un totale di euro 81.661,34

Tale differenza – ha evidenziato la relazione integrativa – si evince anche dal prospetto EXCEL acquisito dalla Guardia di finanza, ricostruttivo dei versamenti in CCP, la tipologia di entrata, le reversali ed il registro di cassa.

Infatti, dal libro giornale su **foglio EXCEL intestato a diritti fissi carte d'identità**, si evince un saldo all'1/1/2016 di euro **5.037** non riportato né nel conto originariamente depositato, né nel nuovo conto depositato dall'ente: vi sarebbero in vero due versamenti, con causale <vers. 1.15 dicembre 2015 di € 2.853,50 > e <vers. 16.31 dicembre 2015 di € 2.183,50 > effettuati il 13 e il 19 gennaio 2016 il cui totale ammonta al saldo di cassa indicato, sol che le reversali dei due importi non risultano tra gli atti acquisiti (che anzi si riferiscono solo al periodo 17 ottobre 2016 – 31 dicembre 2016).

La stessa situazione, ha precisato l'istruttore, si rileva per quanto attiene il **giornale su foglio EXCELL dei diritti di segreteria** che riporta un saldo all'1.1.2016 di euro **472,00** anch'esso non indicato sui conti trasmessi, il cui versamento sarebbe stato effettuato sempre nei giorni 13 e 19 gennaio 2016

(euro 253,50 + 218,50), ma anche in questo caso *le reversali non risultano* tra quelle acquisite dalla Guardia di finanza.

Per addivenire ad un importo verosimilmente corretto del conto in esame, il Magistrato istruttore ha ritenuto di dover utilizzare i dati extracontabili rilevati dal foglio EXCELL (dal momento che ivi risultano introiti più elevati rispetto alle risultanze del giornale di cassa informatizzato). Ha quindi prospettato il seguente **computo delle riscossioni**:

- Diritti rilascio C.I.: saldo cassa all'1.1.2016 + introiti sportello 98 e 99 = 5.037,00 + 80.741 = 85.778,04;

- Diritti segreteria: saldo cassa all'1.1.2016 + introiti sportello 98 e 99 = 472,00 + 7.292,48 = 7.764,48;

- Totale generale: 85.778,04 + 7.292,48 = 93.070,52;

- Differenza col conto originariamente depositato: 93.070,52 – 87.231,30 = 5.839,22;

- Defalcando il bonifico di euro 328,00 sul conto del tesoriere eseguito dall'agente a congruaglio di quanto dovuto, si ottengono euro 5.511,22 (che a parte una piccola differenza di euro 2,22 corrisponde al totale saldo cassa di euro 5.037,00 + 472,00 = 5.509,00 – il magistrato istruttore dà atto del fatto che 2 euro risultano comunque versati in più rispetto a quanto iscritto sul conto).

La relazione integrativa ha perciò concluso per l'irregolarità del conto nonché per la sussistenza dell'ammacco di euro 5.509,22, salva diversa prova contraria da parte dell'agente contabile.

6. Con memoria difensiva del 10.10.2023, la difesa dell'agente ha allegato n. 4 attestazioni di versamento (in copia conforme all'originale) comprovanti il riversamento in tesoreria dell'ammanco contestato di euro 5.509,00 e precisamente:

- Versamento sul conto postale 287896 di euro 2.853,50 del 13.01.2016 avente causale diritti carta identità 01-15 dic. 2015;
- Versamento sul conto postale 287896 di euro 2.183,50 del 19.01.2016 avente causale diritti carta identità 15-31 dic. 2015;
- Versamento sul conto postale 287896 di euro 253,50 del 13.01.2016 avente causale diritti segreteria 01-15 dic. 2015;
- Versamento sul conto postale 287896 di euro 218,50 del 19.01.2016 avente causale diritti carta identità 15-31 dic. 2015;

Indi ha reiterato le conclusioni rassegnate nell'originaria comparsa: *“in via preliminare, accertare l'intervenuta estinzione per decorrenza termini di legge del procedimento e dichiarare il discarico dell'agente; in via principale accertare l'assenza di responsabilità dell'agente e dichiarare, tenuto conto dei dati acquisiti, il discarico del medesimo e la liberazione. Con ogni conseguenziale statuizione di legge in relazione alle spese di giudizio”*.

7. All'udienza del 08.11.2023, l'Avv. Cozzupoli ha concluso ribadendo la correttezza dell'operato dell'agente, mentre il Pubblico Ministero ha dichiarato che, alla luce della relazione integrativa, non è possibile affermare la regolarità del conto persistendo l'ammanco di euro 5.509,00 a carico dell'agente. In

replica, l'Avv. Cozzupoli ha ribadito che con la memoria del 10.10.2023, è stata depositata agli atti del giudizio la prova del riversamento dell'ammanco contestato e che pertanto alcun addebito può essere addossato all'agente, proprio alla luce della relazione integrativa del Magistrato istruttore. In assenza di controrepliche, all'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Preliminarmente, il Collegio è chiamato a vagliare l'eccezione preliminare di estinzione del giudizio sul conto per decorrenza dei termini di legge, sollevata in comparsa e ripetuta nella successiva memoria difensiva dalla difesa dell'agente.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi dell'art. 150 c.g.c. *“Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, ...”*

Ed invero risulta *ex actis* che il conto è stato depositato in data 25.07.2017 e che la relazione sul conto da parte del magistrato istruttore è stata depositata in data 18.07.2022 e, dunque, entro il quinquennio richiesto dal Legislatore, con la conseguenza che il conto medesimo può e deve essere giustiziato, come in effetti è avvenuto, non operando l'estinzione invocata dalla difesa dell'agente.

9. Nel **merito**, il Collegio – condividendo le risultanze della relazione integrativa del magistrato istruttore – deve altresì prendere atto della circostanza, dirimente ai fini del contestato

ammanco, che l'agente ha dato prova di aver riversato in tesoreria la somma di euro 5.509,00 sicché vi è ora piena coincidenza tra quanto riportato sul conto e quanto riversato nelle casse dell'ente, con la conseguenza che il conto n. 34027 avente ad oggetto la riscossione dei diritti di anagrafe del Comune di Reggio Calabria per l'esercizio finanziario 2016 può essere dichiarato regolare e l'agente Angelo Dima scaricato da ogni responsabilità su di esso.

10. Spese compensate ex art. 31, comma 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale n. 34027, avente ad oggetto la riscossione dei diritti di anagrafe del Comune di Reggio Calabria per l'esercizio finanziario 2016 da parte dell'agente contabile Angelo Dima, lo dichiara regolare e senza ammanco.

Spese compensate.

Deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 08.11.2023

Il Relatore

Il Presidente

Carlo Efsio Marre' Brunenghi

Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in segreteria in data 05/04/2024

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente